



COMUNE DI CAVA MANARA
Provincia di Pavia

Relazione tecnica-illustrativa relativa a

**AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE CON
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "B" DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
SINO AL 31.12.2016**

Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.

1. Tipologia dell'appalto.

☒ Servizi	☐ Fornitura
☐ Misto	

2. Descrizione sintetica dell'appalto

2.1. Elementi configurativi generali.

L'appalto ha per oggetto il taglio delle aree verdi delle aree di proprietà comunali indicate nell'allegata tabella, nel quale sono riportate le singole superfici, il numero di tagli previsti:

<i>localizzazione</i>	<i>superf. (mq)</i>	<i>tagli 2014</i>	<i>tagli 2015</i>	<i>tagli 2016</i>
Parco Via Torre dei Torti/Via Primo Levi	400	5	7	7
Strada esterna lato sx cimitero Capoluogo	420	4	5	5
Aiuole parcheggio cimitero Capoluogo	1.500	5	6	6
Cigli Via Cavallotti e parcheggio campo sport.	50	4	5	5
Banchine due lati Via Costa	500	4	5	5
Area Via Costa/Berlinguer	225	1	1	1
Parco giochi Via D'Antona	482	5	7	7
Aiuola Via Garibaldi-Via Torre dei Torti	150	4	5	5
Cigli Via Garibaldi/Via Alessandria incrocio Torre dei Torti	40	4	5	5
Cigli Via Garibaldi tratto piante bagolari	120	4	5	5
Aiuole Via Garibaldi ex Consorzio	200	4	5	5
Cigli Via Primo Levi tratto iniziale da Via Torre dei Torti	150	4	5	5
Parco "Salgari" Via Brondelli	850	6	8	8
Banchine Via Moro	1.750	4	5	5
Area Via Bruno/Via dei Liguri	280	2	2	2
Area Via Bruno/Via Manzoni	320	2	2	2
Parco "Collodi" Via Matteotti	4.100	6	8	8
Aiuole Via Manzoni	1.000	4	5	5
Parco Via dei Liguri	5.510	6	8	8
Aiuole Via dei Liguri	150	5	6	6
Aiuole Via dei Mille	200	4	5	5
Scuole Via dei Mille	1.200	3	5	5
Area Via Manara retrostante scuole	1.164	2	2	2
Asilo Nido	2.347	3	5	5
Parco "La Coccinella" Via Matteotti	1.400	6	8	8
Aiuola Enel Via Borra	100	4	5	5
Cigli due lati Via Borra	250	4	5	5
Cigli pista ciclabile Sommo	560	3	4	4
Scuola Materna Capoluogo	1.000	3	5	5
Aiuole parcheggio Posta	100	4	5	5
Costa cortile Municipio	2.800	2	2	2
Aiuola Piazza Vittorio Emanuele II	250	5	7	7
Aiuole parcheggio Via Olevano	465	3	5	5
Aiuole Via Mazzini	100	4	5	5
Tigli Via Mazzini e Via Marconi	200	3	3	3
Aiuole parcheggio Via Pascoli	420	4	5	5

Aiuola e cigli discesa Via Pascoli	360	4	5	5
Parco "Don Milani" Via Verdi	760	6	8	8
Aiuola Via Verdi	100	4	5	5
Cigli passaggio pedonale Via XXVI Aprile - Via Ghinaglia	150	4	5	5
Aiuole Via Olivelli	90	4	5	5
Parco "Rodari" Via Pertini	4.300	6	8	8
Aiuola Via Lamarmora	500	4	5	5
Cigli Via Lamarmora/Via XXVI Aprile	10	4	5	5
Aiuola Via Di Vittorio	50	4	5	5
Pensilina Via Turati	200	4	5	5
Aiuole Via Togliatti	180	4	5	5
Area cassone per verde Via De Gasperi	56	4	5	5
Parco "Montessori" Via Poetan	1.250	6	8	8
Aiuole parcheggio palazzetto	200	6	7	7
Aiuola centro polifunzionale	700	6	7	7
Area Via F.lli Rosselli a lato tensostruttura	400	2	2	2
Parco "I Puffi" Via Curiel	1.300	6	8	8
Parco "Andersen" Via Curiel	715	6	8	8
Aiuola Via Curiel	100	4	5	5
Scuole Mezzana Corti	2.500	3	5	5
Aiuole esterno cimitero Mezzana C.	220	4	5	5
Capolinea Bus	100	4	5	5
Aiuola Via Montegrappa	100	4	5	5
Area verde e cigli parcheggio Via Montello	300	4	5	5
Cigli pista ciclabile Tre Re - Rotto	200	3	4	4
Parco Via Montegrappa	1.200	6	8	8
Aiuole Piazza Rotto	90	4	5	5
Aiuola Via L. Da Vinci	180	4	5	5

per le seguenti complessivi metri quadrati riferiti a ciascun anno:

- anno 2014: 216.533 mq
- anno 2015: 288.237 mq
- anno 2016: 288.237 mq

La tariffa al metro quadrato omnicomprensiva posta a base d'asta è di € 0,13 + I.V.A., tale tariffa risulta comprensiva di ogni onere relativo al trasporto ed allo smaltimento della frazione di rifiuto vegetale.

L'importo del servizio posto a base d'asta ammonta per ciascun anno:

- anno 2014: € 28.149,29 oltre all'I.V.A.
- anno 2015: € 37.470,81 oltre all'I.V.A.
- anno 2016: € 37.470,81 oltre all'I.V.A.

per un totale complessivo di € 103.090,91 oltre all'I.V.A.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, delle normative in materia d'igiene, sanità e sicurezza vigenti, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato anche se socio.

Tali oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

L'espletamento del servizio dovrà prevedere la creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge n. 381/91.

Le prestazioni dovranno essere erogate tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonea al raggiungimento sia dell'esatta prestazione, sia delle finalità di inserimento lavorativo previste.

Nello specifico il servizio deve essere espletato secondo le disposizioni descritte nelle schede allegate al capitolato speciale d'appalto e secondo le modalità in esso descritte.

L'appalto si sviluppa nell'ambito del territorio comunale sulle aree sopra indicate.

L'appalto scadrà il 31.12.2016.

3. Quadro di analisi del contesto in cui si sviluppa l'appalto

3.1. Configurazione del contesto e della normativa rispetto al quale la stazione appaltante presuppone lo sviluppo dell'appalto.

Nel quadro delle iniziative coinvolgenti soggetti del "privato sociale", il Comune di Cava Manara ha sviluppato nel corso degli anni interazioni specifiche con cooperative sociali di tipo B), finalizzate alla realizzazione di servizi diversi con il coinvolgimento di persone svantaggiate. Gli affidamenti sono stati formalizzati per periodi pluriennali e sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 381/1991 e s.m.i..

Il Comune di Cava Manara intende proseguire nello sviluppo di iniziative volte alla realizzazione di interazioni positive con cooperative sociali di tipo "B", con riferimento a servizi complementari, non di natura sociale, realizzabili presso le proprie strutture, al fine di garantire agli utenti la massima fruibilità delle stesse.

Tali sinergie con le Cooperative sociali sono finalizzate al recupero e all'inserimento in maniera attiva e consapevole nella comunità delle persone svantaggiate. Per tale motivo il Comune di Cava Manara riconosce, quale strumento essenziale per il superamento della condizione di frustrazione della persona diversamente abile o comunque svantaggiata e per la piena realizzazione della propria vocazione di uomo, l'impegno in un progetto lavorativo personalizzato e individuale.

Pertanto lo strumento della cooperazione sociale risulta essere uno dei più idonei al fine di raggiungere gli obiettivi prima indicati anche e soprattutto in una situazione economica di alta concorrenzialità che condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone svantaggiate

Le cooperative sociali sono state riconosciute a livello giuridico nel 1991 con l'emanazione da parte del Parlamento della legge n. 381/91 intitolata "Disciplina delle cooperative sociali".

La legge n. 381/91 riconosce personalità giuridica alle cooperative sociali e le definisce attraverso lo scopo che è quello indicato all'art. 1, vale a dire *"concorrere al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini"*.

Lo scopo mutualistico di tali soggetti, oltre che esprimersi all'interno della compagine sociale, si allarga al territorio, alla comunità, coinvolgendo anche le persone in condizioni di svantaggio, connaturandosi, pertanto, come "mutualità allargata", realizzata comunque con strumenti e modalità imprenditoriali.

La costituzione di cooperative sociali, così come le imprese cooperative in genere, è regolamentata dagli articoli del Codice Civile così come modificato dalla legge n. 366/01 "Delega al governo per la riforma del diritto societario", attuata con il d.lgs. n. 6/03 "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n.366/01".

In particolare, l'art.1 della legge n. 381/91 distingue le cooperative sociali in base alle attività svolte, in:

- a) Cooperative sociali che gestiscono servizi socio – sanitari ed educativi (tipo A).
- b) Cooperative sociali che attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole industriali, commerciali e di servizi – inseriscono persone svantaggiate al lavoro (tipo B).

Le cooperative sociali possono, comunque, costituirsi in consorzi di cooperative sociali che prevedano nella compagine sociale almeno il 70% di cooperative sociali.

La norma di disciplina del comparto, all'art. 2, riconosce la presenza nella compagine sociale dei soci volontari; infatti, oltre ai soci ordinari o cooperatori (prestatori/lavoratori, fruitori, persone giuridiche e finanziatori) presenti in tutte le cooperative, è introdotta la figura dei *soci volontari* i quali:

- non possono superare percentualmente il 50% dei soci complessivi;
- devono essere iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e godere di regolare assicurazione;
- non devono essere retribuiti ad eccezione del rimborso delle spese preventivamente definite dal Consiglio d'Amministrazione
- devono effettuare prestazioni complementari a quelle fornite dagli operatori e non sostitutive di esse.

L'art. 4, e le modifiche successivamente intervenute, individua le tipologie di persone svantaggiate che possono essere inserite al lavoro nelle cooperative sociali di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 1.

Le persone svantaggiate devono essere regolarmente assunte e rappresentare almeno il 30% degli occupati oltre che, compatibilmente con la loro condizione, essere soci della cooperativa stessa. Per tali persone le aliquote previdenziali ed assistenziali sono ridotte a zero.

Le persone svantaggiate devono rientrare tra le seguenti categorie:

- invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- ex degenti in istituto psichiatrico e soggetti in trattamento psichiatrico;
- tossicodipendenti e alcolisti;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- detenuti e condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

L'art. 5 della Legge n. 381/1991 (comma 1) offre la possibilità agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, di stipulare convenzioni direttamente con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo, stimato al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, in deroga alle normali procedure per gli appalti, purché sia prevista all'interno della convenzione la finalità di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1.

La disposizione permane come soluzione derogatoria all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica e delle regole del Codice dei contratti pubblici, in funzione della clausola di salvaguardia della normativa in materia di cooperative sociali esplicitata nella prima parte del comma 1 dell'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

La possibilità di convenzionamento diretto da parte degli enti pubblici, in deroga alle norme del Codice dei contratti è, consentita solamente con le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale nella Sezione "B" e solo per le convenzioni riferibili a valori sotto la soglia comunitaria .

La Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, della Regione Lombardia, anche in attuazione della D.g.r. 1353/11 ha fornito agli Enti Pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, alle cooperative sociali, nonché alle imprese interessate alcune indicazioni operative e procedurali affinché i rapporti tra i soggetti avvengano nel rispetto dei principi generali e di completa autonomia, anche in considerazione della peculiarità delle cooperative sociali.

Inoltre, come previsto all'art. 5 della legge n. 381/91 e all'art. 29 della legge Regionale n. 1/08 propone lo schema di convenzione da stipularsi tra ente pubblico e cooperative sociale per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Quadro normativo regionale

Con l'emanazione della l.r. n. 16/93, la Regione Lombardia aveva ottemperato a quanto previsto dalla legge quadro nazionale predisponendo i modelli di convenzione-tipo. Infatti, con la delibera regionale n. 43727 del 17/11/93 sono stati approvati i modelli di convenzione basati

su due presupposti fondamentali che sostengono l'azione della Pubblica amministrazione, vale a dire quello del principio della legalità, nel senso che ogni azione deve essere finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico e conforme alle previsioni di legge e quello che ogni attività della pubblica amministrazione deve essere retta dai principi dell'imparzialità e del buon andamento.

Con il recepimento della direttiva comunitaria del 1995 in materia di appalti pubblici di servizi, i modelli di convenzioni previsti dalla legge 381/91 erano stati aggiornati nel 1999 (Delibera di Giunta regionale n. 46004 del 28/10/99).

In tale occasione era stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra le parti interessate (Regione Lombardia, Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia, Organizzazioni Sindacali e le tre Associazioni delle Cooperative maggiormente rappresentative del movimento AGCI, Confederazione Italiana Cooperative, Lega Cooperative e Mutue).

Con il protocollo d'intesa le parti convenivano:

- 1) di rivolgere a tutti gli Enti Pubblici lombardi interessati l'invito a voler perseguire, in occasione delle procedure ad evidenza pubblica o a trattativa privata - nei casi consentiti dalla legge - l'obiettivo della qualità dei servizi alla persona e della tutela degli operatori attraverso l'utilizzo generalizzato del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 157/95;
- 2) di mettere a disposizione degli Enti Pubblici lombardi schemi di atti amministrativi e convenzione-tipo per le cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5, della legge 381/91.

Con la l.r. n. 21/03 "Norme per la cooperazione in Lombardia", che ha abrogato la l.r. n. 16/93 e con essa le indicazioni relative ai contenuti delle convenzioni-tipo e delle modalità di applicazione, la Regione Lombardia ha voluto ribadire l'opportunità di privilegiare la qualità nell'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Infatti, all'art. 11 stabiliva che la Regione:

- adottasse indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione dei servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- promuovesse intese con le associazioni di rappresentanza degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari e delle cooperative, per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi alle gare di affidamento della gestione di servizi sociali, che garantiscono la qualità dei servizi stessi;
- approvasse schemi di convenzione rispettivamente per la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi e per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'intervento della Regione ha avuto perciò lo scopo di coniugare il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nei processi di acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione e di promuovere la cooperazione sociale e la collaborazione con gli Enti Pubblici con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Nel 2004 sono stati approvati con la D.g.r. n. 20126 gli atti amministrativi correlati.

Con l'emanazione della legge n. 1 del 14 febbraio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", attualmente in vigore, Regione Lombardia ha disciplinato l'Albo regionale delle cooperative sociali, le azioni regionali per la qualità dei servizi sociali, nonché la partecipazione dei soci volontari delle cooperative sociali alle attività formative, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui alla l. r. n. 21/03.

In particolare, l'art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali) recita:

- La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'art. 83, comma 1, del d.lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli Enti locali e degli Enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.

- La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/91.
- Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
- L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.
- La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.
- Nell'ambito delle funzioni conferite con la l. r. n. 1/00 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge n. 59/97), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

Infine, la Giunta regionale con deliberazione n. 1353 del 25.02.11 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli Enti del Terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona" ha previsto, tra l'altro:

- a quali soggetti si applicano le linee guida;
- quali siano i rapporti di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del terzo settore;
- le modalità di esercizio dei rapporti di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del terzo settore;
- le indicazioni per la comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici;
- gli adempimenti per l'iscrizione ai registri e agli albi previsti per i soggetti del terzo settore;
- le disposizioni alle Aziende Sanitarie e alle Province per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo nei confronti degli Enti del terzo settore.

La D.g.r. n. 1353/11 indica che per i Comuni e le Province, le linee guida proposte costituiscono specifiche linee di indirizzo e rinvia ad atti delle varie direzioni competenti l'approvazione di convenzioni ed accordi da stipulare con i soggetti del terzo settore.

Indirizzi regionali

La materia per quanto concerne le cooperative sociali, oltre a quanto sopra esposto deve essere integrata con le disposizioni del D.Lgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)¹.

L'affidamento di servizi alle cooperative sociali può avvenire tramite:

- aggiudicazione a seguito di procedura di selezione pubblica;
- convenzionamento diretto qualora si tratti di affidamenti a cooperative sociali di tipo "B", ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/91.

Cooperative sociali di tipo "B"

Gli affidamenti tramite convenzione ex art. 5, comma 1, della legge n. 381/91 dovranno avere come finalità quella di creare opportunità lavorative per le persone svantaggiate individuate all'art. 4 della legge n. 381/91.

Le persone svantaggiate da assumere sono comunque in aggiunta al numero di quelle eventualmente già assunte ai sensi della legge n. 381/91 o della legge n. 68/99 e che la ditta appaltatrice si assumerà la responsabilità dell'organizzazione e della conduzione del progetto di inserimento, assicurando tutti i servizi necessari al proprio funzionamento e ponendo particolare cura nel coinvolgimento e nell'inserimento dei lavoratori nelle attività produttive prescelte.

I servizi convenzionati devono essere diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La cooperativa sociale o il consorzio devono essere iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali; gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e

risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

La lettera invito ed il disciplinare di gara per l'aggiudicazione di servizi non socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 5 comma 4, della legge n. 381/91 finalizzato alla creazione di nuove opportunità lavorative per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 381/91, nel rispetto della normativa europea e nazionale oltre all'importo complessivo del servizio da aggiudicare (I.V.A. esclusa) dovrà contenere quanto indicato nella DGR. n. 1353/11 a cui si rimanda.

3.2. Standard essenziali dei servizi riportabili all'appalto e linee di miglioramento possibili degli standard.

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel capitolato Speciale d'appalto. Tali standard sono da considerarsi minimi. E' possibile presentare proposte di miglioramento gestionale attraverso l'offerta tecnica da presentarsi in sede di gara.

Per la valutazione delle offerte si prevedono i seguenti punti:

65 punti per l'offerta tecnico/qualitativa

35 punti per l'offerta economica

Per l'offerta tecnico/qualitativa si prevedono i seguenti macro elementi di valutazione:

A. VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

A.1. Modalità di espletamento del servizio;

A.2. Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate;

A.3 Attrezzature impiegate.

B. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

B.1 Metodologia dell'inserimento lavorativo nell'ambito dell'apparato di soggetti svantaggiati

B.2 Valutazione della metodologia in ragione della maggiore/minore efficacia nel dare risposte alle esigenze di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

C. SERVIZI MIGLIORATIVI

C.1 Eventuali migliorie inerenti la logistica e le attrezzature tecniche correlate al servizio in appalto

C.2 Miglioramento del piano di interventi previsti in capitolato senza oneri aggiuntivi

La relazione illustrativa configura le "macro" del quadro progettuale dell'appalto di servizi , strutturate in dettaglio:

a) nel capitolato speciale, con configurazione delle specifiche tecniche e prestazionali, dei contesti di esecuzione, delle modalità particolari di sviluppo, delle implicazioni organizzative (interazioni necessarie tra stazione appaltante e futuro appaltatore);

b) nella base d'asta (valori dell'appalto con enucleazione costi sicurezza);

c) nella prefigurazione dei rapporti giuridici essenziali (descritti all'interno del capitolato d'appalto e che saranno poi trasferiti nello schema di convenzione/contratto);

4. Illustrazione del quadro procedurale di svolgimento dell'appalto.

Prefigurazioni essenziali:

a) Individuazione procedura di gara.

In un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di "ricerca di mercato" all'albo Pretorio on-line dell' Ente e sul sito Istituzionale dello stesso, finalizzato al reperimento di soggetti (esclusivamente Cooperative sociali di tipo B) e loro consorzi, iscritti all'Albo Regionale delle Cooperative sociali della Regione Lombardia), con i quali successivamente avviare la procedura negoziata tipo cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti.

A seguito delle istanze pervenute, il Responsabile di Area, provvederà alla redazione di un elenco di soggetti idonei, iscrivendoli secondo l'ordine di registrazione dell'istanza al protocollo comunale. Successivamente, con propria determinazione a contrattare, il Responsabile di servizio avvierà la procedura negoziata invitando cinque cooperative risultanti dal suddetto elenco, predisponendo la lettera invito e il disciplinare di gara secondo le linee guida della Regione Lombardia.

Cava Manara, 10 Aprile 2014

Il Responsabile del Servizio
Territorio ed Ambiente
Ing. Davide Zoccarato